



2° - di applicare, per detto mutuo, le seguenti condizioni:

- durata dell'ammortamento: 15 anni;
- tasso d'interesse: 8,25% annuo, con ammortamento in rate bimestrali "non scontate";
- diritto di commissione "una tantum": 1,75% sull'importo del mutuo;
- spese legali e tecniche per l'istruttoria e la concessione del mutuo a carico del mutuatario.

3° - di procedere, in conseguenza della concessione del mutuo "suppletivo" di cui al punto 1°, all'applicazione delle stesse condizioni anche ai residui debiti dei due precedenti mutui concessi alla Vice Provincia Italiana della Società di Maria (Padri Mariⁿⁱ) nei contratti in data 7 giugno 1953 e 29 settembre 1953, entrambi a rogito Notaio Albertazzi, facendo corrispondere all'anzidetto rate un diritto compensativo "una tantum" corrispondente:

- a) - all'1,75% sui residui capitali dei due mutui suddetti;
- b) - al valore attuale della differenza tra l'ammontare della rata di ammortamento dei mutui da calcolarsi all'8,25% e quella calcolata all'8%, limitatamente alle rate rimaste a scadere.

L'ammontare di quanto sopra potrebbe anche essere portato in aumento dei due mutui, e ciascuno per la sua quota, con conseguente variazione delle rispettive rate di ammortamento.

4° - di dare mandato al Direttore generale stesso e, in sua vece, al Vice Direttore generale, ciascuno con facoltà di firmare da solo, di eseguire le operazioni di cui si tratta e, ove occorra, di nominare